

L.R. 26 febbraio 2016, n. 1: *"Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni" e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio". Abrogazione della legge regionale 6 marzo 2007, n.3 "Disciplina dell'esercizio delle deroghe previste dalla Direttiva 2009/147/CE""* – Oggetto assembleare n. 1961/2016

SCHEDA TECNICA FINANZIARIA

**allegata al testo della legge regionale approvata
dall'Aula in data 24 febbraio 2016**

SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA

Il presente progetto di legge propone di apportare modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" per proseguire nel percorso di razionalizzazione in materia di protezione della fauna selvatica ed esercizio dell'attività venatoria iniziato con l'approvazione della legge regionale n. 13/2015 che ha deciso l'accentramento a livello regionale dell'esercizio di tali funzioni, escludendo le attività di vigilanza, di applicazione delle sanzioni amministrative e di attuazione dei piani di controllo che restano confermate alle Province e alla Città metropolitana di Bologna. Altre modifiche riguardano l'adeguamento alla legge n. 157/1992.

Descrizione delle modifiche apportate:

In via generale agli articoli 4, 6, 8, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 40, 43, 44, 46 e 52 le modifiche riguardano principalmente gli adeguamenti collegati all'applicazione della legge regionale n. 13 del 2015.

Per quanto concerne gli aspetti più propriamente finanziari vengono soppressi il piano finanziario regionale annuale di cui all'art. 6, che trattava principalmente le risorse da assegnare alle Amministrazioni provinciali, ed i programmi provinciali annuali degli interventi faunistico-venatori di cui all'art. 9, in quanto la gestione competerà direttamente alla Regione.

Inoltre vengono accorpati nel comma 5 bis dell'art. 2 gli interventi relativi alle attività di ricerca e promozione della conoscenza della fauna e degli habitat in ottica regionale, prevedendo anche la concessione di contributi ad enti pubblici e privati, secondo criteri definiti dalla Giunta regionale, interventi già previsti dalla L.R. n. 8/1994.

Sempre sul versante finanziario, fermo restando che gli interventi sono confermati, vengono apportate alcune modifiche agli artt. 12 e 13 strettamente collegate

all'assunzione delle funzioni da parte della Regione e viene esplicitato che l'erogazione dei contributi avverrà in conformità alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Inoltre vengono accorpate le norme già contenute negli artt. 17 e 18 relative alla concessione dei contributi per i danni arrecati dalla fauna selvatica alle attività agricole, con l'integrazione riferita all'applicazione della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Infine vengono apportati alcuni adeguamenti alle disposizioni finanziarie al fine di adeguare la formulazione alle disposizioni vigenti.

La Regione provvede al finanziamento degli interventi con i fondi autorizzati nell'ambito delle disponibilità annuali recate dalla Legge di bilancio, come già previsto nelle disposizioni della legge originaria.

In sintesi, il progetto di legge, nel suo complesso, non prevede maggiori oneri a carico del bilancio regionale, in quanto le risorse per l'attuazione della Legge regionale n. 8/1994 sono ricomprese nella Missione 16 - Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca, Programma 2 - Caccia e pesca, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018, ma la diversa gestione delle funzioni che vengono accentrate a livello regionale.

Gli emendamenti presentati e approvati in Commissione II (*Allegato 1*) nella seduta del 15 febbraio 2016 non comportano oneri aggiuntivi.

Gli emendamenti presentati e approvati dall'Assemblea legislativa (*Allegato 2*) nella seduta del 24 febbraio 2016 non comportano oneri aggiuntivi.

Oggetto 1961: "Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio""

Emendamento n° 1

All'articolo 7 rubricato "Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1994"


Al comma 1 lettera b)

Dopo le parole:

" *all'ente Nazionale Cinofili Italiani (ENCI)*"

Sono aggiunte le parole:

"*e i coordinamenti degli ATC*"

Firma

(ROLINAZI)
DE 221
(BAGGIANI, P.)

Scheda tecnico finanziaria

L'emendamento proposto non comporta oneri aggiuntivi

Oggetto 1961: "Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio""

Emendamento n° 2

All'articolo 7 rubricato "Modifiche all'articolo 10 della legge regionale n. 8 del 1994"

Al comma 1 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

La Regione istituisce territorialmente Commissioni consultive espressione di tutte le associazioni professionali agricole, venatorie e di protezione ambientale, riconosciute ed operanti sul territorio, nonché del coordinamento degli ATC e dell'ENCI."

Firma

Amadori (proposta)
Amadori
Amadori (proposta)

Scheda tecnico finanziaria

L'emendamento proposto non comporta oneri aggiuntivi

Oggetto 1961: "Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio""

Emendamento n° 3

All'Art. 23 rubricato "Modifiche all'articolo 30 della legge regionale n. 8 del 1994"

La lettera a) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

a) Al comma 1 le parole "La Provincia, sentita la Commissione di cui al comma 2 dell'art.10" sono sostituite dalle parole "La Regione, sentiti il Comitato di consultazione di cui all'art. 41 della LR 13/2015, le Commissioni consultive di cui al comma 2 dell'art.10"

Firma

Amelio (procuratore)
Amelio
Amelio (R+L+M+P+D)

Scheda tecnico finanziaria

L'emendamento proposto non comporta oneri aggiuntivi



75

Bologna, 23 febbraio 2016

Emendamento all'Oggetto 1961 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Delibera di Giunta n. 12 del 11 01 16).

All'articolo 15, comma 1, lettera d), del presente Progetto di legge, dopo le parole "La Giunta regionale" integrare "sentita la competente Commissione assembleare,".

Il presidente
Tommaso Foti



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Viale Aldo Moro, 50 - 40127 Bologna - Tel. 051 527.5240

email fratelliditalia@regione.emilia-romagna.it

WEB www.assemblea.emr.it/gruppi-assembleari/fratelli-italia



467

Bologna, 23 febbraio 2016

Emendamento all'Oggetto 1961 - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio"" (Delibera di Giunta n. 12 del 11 01 16).

All'articolo 45, comma 1, lettera a) del presente Progetto di legge, dopo la parole "sentito ISPRA" integrare "e la Commissione assembleare competente per materia,".

Il presidente
Tommaso Foti



Regione Emilia-Romagna
Assemblea legislativa

Gruppi assembleari



**Gruppo Assembleare
Regione Emilia-Romagna**

Bologna, 23/2/2016

Alla Presidente
Dell'Assemblea Legislativa

9

Sede

**Subemendamento all'oggetto 1961 Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante:
"Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione
della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge
regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e
disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e
della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica
omeoterma e per il prelievo venatorio"" (Delibera di Giunta n. 12 del 11 01 16)**

All'emendamenti n° 8 sono eliminate le parole "ed equiparati al rilascio delle
autorizzazioni per gli appostamenti fissi di caccia".

Manuela Pontini
(PONTINI, PD)
Maurizio Molinar
(MOLINAR, PD)
Walter Bagnan
(BAGNAN - PD)

8

EMENDAMENTO N. 1 all'oggetto **1961** - Progetto di legge d'iniziativa della Giunta recante: "Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" (Delibera di Giunta n. 12 del 11 01 16).

All'art. 50 rubricato: "Modifiche all'articolo 56 della legge regionale n. 8 del 1994".

Al comma 1 lettera f) le parole *"Ai fini edilizi, tali manufatti sono installati previa comunicazione di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 15 del 2013, se utilizzati per esigenze stagionali per non più di sei mesi compresi i tempi di allestimento e smontaggio e, nei restanti casi, con segnalazione certificata di inizio attività di cui all'art. 13 della medesima legge regionale"*

sono sostituite dalle seguenti:

"Ai fini edilizi, tali manufatti (altane), sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 52, commi dal 13 ter al 13 sexies della legge regionale 15 febbraio 1994, n.8 come integrati dalla lettera e) comma 1 dell'art.47 ed equiparati al rilascio delle autorizzazioni per gli appostamenti fissi di caccia"

I Consiglieri

POMPIGNON (L.N.)
LIVIGNI (LEGANORD)
ALAN BARBARI
Folli RE (LEGANORD)
Raimondo

7

Bologna, 23/02/2016

Emendamento all' Oggetto n. 1961

"Modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1994, n. 8 "Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria" in attuazione della legge regionale 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni sulla Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni" e della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio""

Dopo la lettera e) dell'**art. 51** (Modifiche all'articolo 58 della legge regionale n. 8 del 1994) si aggiunge la seguente lettera e bis):

"e bis) in coda al comma 4 si aggiunge il seguente periodo: "Nella definizione dei percorsi formativi e dei programmi di esame rivolti alle guardie zoofile di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 189 (Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate), nonché ai soggetti di cui ai commi 1, lettera a), e 2 dell'art. 27 della legge statale, se collocati a riposo, si potrà tenere conto delle competenze specifiche maturate o delle pregresse esperienze professionali.""

Alberto (PACUOLO, PD)

Massimo (IOTTI, PD)

Antonio (NUOVO, PD)

Giulio Gibertini (GIBERTINI, MSS)